Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 12 maggio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

Avviso di Corte . . . . Pag. 2266

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 2266

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 679.
Autorizzazione al Regio conservatorio di musica di Milano ad accettare una donazione . . . . Pag. 2268

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. 680.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 61 chiese della Diocesi di Concordia, in provincia di Udine . . . . Pag. 2268

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. 681.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 6 chiese della provincia di Imperia . . . . Pag. 2268

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. 682.
Modificazione allo statuto organico del Collegio di S. Lorenzo da Brindisi per le Missioni apostoliche all'estero, con sede in Roma . . . . Pag. 2268

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 683.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione . . . . Pag. 2268

DECRETO DEL DUCE 8 maggio 1939-XVII.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare . . . . Pag. 2268

DECRETO DEL DUCE 8 maggio 1939-XVII.
Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare . . . . Pag. 2269

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1939-XVII.
Determinazione del prezzo base dei bozzoli nazionali e del valore di riferimento della seta tratta greggia semplice per la campagna bacologica 1939 . . . . Pag. 2269

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1939-XVII.
Autorizzazione alla «Società anonima Frutteti industriali delle Brughiere» ad emettere azioni privilegiate . . Pag. 2269

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Treviso . . . . Pag. 2270

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti . . . . Pag. 2270

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti . . . . Pag. 2270

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1939-XVII.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti . . . . Pag. 2271

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906) . . . . Pag. 2271
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2271

Ministero delle comunicazioni: Ordinamento delle maestranze portuali di Trieste . . . . Pag. 2271

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Rotondella (Matera), Tricarico (Matera) e S. Valentino d'Abruzzo (Pescara) . . . . Pag. 2271

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cittadella (Padova) . . . . Pag. 2272

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Cittadella (Padova) . . . . Pag. 2272

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita di Belice, in liquidazione, con sede in S. Margherita di Belice (Agrigento). Pag. 2272

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:

Concorso al posto d'insegnante di organo e composizione organistica nel Regio conservatorio di musica di Milano. Pag. 2272

Concorso al posto d'insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Regio conservatorio di musica di Milano. Pag. 2274

Ministero delle corporazioni:

Concorso al posto di direttore straordinario della Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano (grado 7°, gruppo A) . . . . Pag. 2276

Concorso a due posti di assistente di 2ª classe del personale tecnico della Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano (grado 10°, gruppo A) . . . . Pag. 2277

Concorso a due posti di assistente nel ruolo del personale della Regia stazione sperimentale per la seta in Milano (grado 10°, gruppo A) . . . . Pag. 2279

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 16, in udienza solenne, Sua Eccellenza Sir Percy Loraine il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Gran Bretagna nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 8 maggio 1939-XVII

(2170)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 28 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1939-XVII, registro 2 Africa Italiana, foglio 160.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Carraglia Carlo, 1° capitano S. M. del comando Forze armate della Somalia. — Capo di S. M. di una colonna di formazione, alla cui costituzione aveva intelligentemente collaborato, contribuiva al vittorioso successo di questa nell'azione offensiva intervenendo di persona e con sprezzo del pericolo nelle varie fasi della travolgente avanzata e compiendo, volontario e consapevole, rischiose ricognizioni sul campo di battaglia che mettevano il comando in grado di agire. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Cavallini Roberto fu Giacinto e di Gilardoni Margherita, nato a Zeme (Pavia) l'11 ottobre 1902, sottotenente complemento del III battaglione indigeni (*alla memoria*). — Ufficiale appena promosso, si distingueva per fede, operosità ed abnegazione portando nel servizio tutto il contributo delle proprie energie e del proprio entusiasmo. Impegnato col proprio reparto in aspro combattimento, lo guidava animosamente all'attacco delle posizioni occupate dal nemico. Ferito mortalmente ricusava ogni soccorso, incitando i propri uomini a proseguire nella lotta fino al successo. Esempio di elette virtù militari. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bonomi Oliviero di Elia e fu Brassoli Angelica, nato a Vestone (Brescia) il 2 febbraio 1906, sottotenente complemento del III battaglione coloniale. — Con slancio, sprezzo del pericolo ed entusiasmo si lanciava, alla testa dei suoi uomini, all'attacco di munita posizione che occupava nonostante la violenta reazione avversaria, catturando importanti capi ribelli, armi e munizioni. Non pago del successo conseguito, proseguiva nella azione continuando a vincere resistenze di nuclei nemici che catturava e volgeva in fuga. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Braccini Federigo fu Paolo e fu Momaroni Urania, nato a Orvieto il 18 settembre 1888, maggiore del XII battaglione arabo-somalo. — Comandante di battaglione indigeni, durante impetuoso attacco nemico con saggia disposizione di fuoco e comportamento ardito, contrastava l'avanzata dell'avversario volgendolo in disordinata fuga. — Torrente Mahl, 17 febbraio 1937-XV.

Burattini Angelo fu Achille e di Bessone Emilia, nato a Genova il 1° maggio 1896, tenente complemento del X battaglione arabo-somalo. — Ufficiale capace e valoroso, già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante aspro combattimento in fitta boscaglia, contro ribelli bene appostati, guidava i suoi uomini all'assalto, incurante della viva reazione avversaria. Rimasto isolato col suo plotone, resisteva sul posto, riuscendo dopo dura lotta a volgere in fuga il nemico infliggendogli perdite sensibili. — Ganghe, 18 gennaio 1937-XV.

Colpi Francesco fu Giovanni Battista e di Bertoldi Luisa, nato a Dolo (Venezia) il 25 luglio 1896, 1° capitano s.p.e. del III battaglione indigeni. — Incurante del nutrito fuoco dell'avversario, guidava con perizia e coraggio la propria compagnia all'assalto di munita posizione nemica che raggiungeva fra i primi catturando capi ribelli, armi e munizioni. Esempio di capacità, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Faiella Aristide fu Raffaele e fu Uliano Giuseppina, nato a Boscoreale (Napoli) il 2 novembre 1895, capitano complemento del X battaglione arabo-somalo. — In due attacchi di ribelli alla posizione tenuta dalla sua compagnia, dimostrava calma, perizia e valore contendendo gli assalti nemici e contrattaccando arditamente. In successive azioni offensive dimostrava slancio, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, contribuendo alla buona riuscita delle operazioni che culminavano con la disfatta dei nemici. — Bursa-Chevenna, 7-21 gennaio 1937-XV.

Garaguso Giacomo Cristiano di Giuseppe e di Fasulo Caterina, nato a Tarquinia (Viterbo) il 26 ottobre 1911, sottotenente complemento del X battaglione A. S. — Comandante di plotone mitraglieri indigeni, durante violento attacco avversario sul fianco del nostro schieramento, si portava con due mitragliatrici sulla linea e incurante della viva reazione nemica, ne dirigeva il tiro contribuendo efficacemente a mantenere la posizione. Accortosi, dipoi, che nucleo di ribelli, sfruttando il terreno, tentava infiltrarsi nelle nostre linee, minacciando il fianco di un plotone fucilieri, alla testa di pochi animosi lo affrontava decisamente costringendolo, col preciso lancio di bombe a mano, a ripiegare con perdite sensibili. Esempio di slancio, coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Ganghe, 18 gennaio 1937-XV.

Lazzaro Antonino di Rosario e fu Basso Serafina, nato a Messina l'8 ottobre 1912, sottotenente del X battaglione arabo-somalo. — Durante violento combattimento, con pronto intuito, si lanciava arditamente contro numerosi nuclei ribelli che tentavano un pericoloso accerchiamento. Malgrado il fuoco intenso e la superiorità numerica delle forze nemiche persisteva nell'azione con grande sprezzo del pericolo, riuscendo a stroncare la minaccia dell'avversario che terrorizzato ripiegava disordinatamente, lasciando sul terreno numerosi morti. Esempio di elevate virtù militari. — Ganghe, 18 gennaio 1937-XV.

Ligas Pietro fu Aurelio e di Solinas Giovanna, nato a Porto Torres (Sassari) il 9 febbraio 1912, carabiniere della legione CC.RR. di Gondar. — In servizio di vigilanza e sicurezza ad un mercato, aggredito da forte nucleo di ribelli sosteneva con coraggio e fer-

mezza l'attacco, ed accortosi che un camerata stava per essere sopraffatto, senza esitare accorreva in suo soccorso riuscendo a disimpegnarlo dopo di avere ucciso uno degli aggressori. Incaricato di recapitare una richiesta di rinforzi, si apriva il varco fra i nemici a colpi di bombe a mano, portando a termine l'incarico ricevuto, e, nonostante ne fosse stato dispensato, ritornava sul posto di combattimento. Esempio di coraggio e sangue freddo. — Uorrà Ilù, 20 agosto 1936-XIV.

Marcianò Vito di Andrea e di Chertsch Olga, nato a Palermo il 17 agosto 1899, capitano s.p.e. del III battaglione indigeni. — Durante un combattimento, incurante del vivo fuoco nemico, guidava con slancio e perizia la propria compagnia all'assalto di munite posizioni avversarie, che occupava giungendovi fra i primi, contribuendo efficacemente alla cattura di importanti capi ribelli ed al felice esito dell'azione. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Milanese Carlo fu Francesco e fu Giorgetti Giuseppina, nato a Savigliano (Cuneo) il 30 ottobre 1884, giornalista. — Sebbene cinquantaduenne chiedeva ed otteneva di essere destinato in A. O., quale comandante di una compagnia alpina che poi guidava in azioni belliche con perizia, slancio e sprezzo di ogni rischio, tutti animando con l'esempio. Chiamato successivamente a dirigere «Il Corriere dell'Impero», pure volontariamente partecipava ad azioni di grande polizia coloniale, prodigandosi in modo esemplare sia nell'incitare i dipendenti alla resistenza e sia nell'affrontare personalmente, alla testa di un nucleo di animosi, il nemico asserragliato in boscaglia. Infine partecipava ad arditi voli di guerra sulle forze ribelli di ras Immirù, confermando così le sue preclari doti di combattente e di giornalista. — A. O., febbraio-dicembre 1936-XIV-XV.

Tiburzi Luigi di Candido e di Formaggi Concetta, nato a Bracciano (Roma) il 28 settembre 1905, vice brigadiere della legione CC. RR. di Gondar. — Comandante una stazione CC. RR. di un presidio assediato da preponderanti forze ribelli, incitava i suoi dipendenti alla resistenza animandoli con l'esempio e con la parola. Visti cadere i rifornimenti aerei nelle linee nemiche, d'iniziativa, usciva varie volte dalla ridotta alla testa di un nucleo di gregari per ricuperare il materiale, riuscendo nell'intento, nonostante il violento fuoco dell'avversario al quale infliggeva perdite sensibili. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Lalibelà, 20 agosto-12 settembre 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Biandi Eugenio di Pasquale e di Landi Teresa, nato a Napoli il 2 novembre 1899, tenente complemento del XXIII battaglione indigeni. — Comandante una compagnia mitraglieri, durante uno scontro con forze ribelli, dirigeva con calma, energia e coraggio l'azione dei propri uomini contribuendo efficacemente al successo dell'azione. — Gogetti-Guraghé, 20 febbraio 1937-XV.

Bossetti Raffaele di Cipriano e di Rigatti Lucia, nato a S. Lorenzo (Trento), il 7 giugno 1912, soldato del Governo dell'Amara. — Addetto ad una stazione radio che si trasferiva ad un presidio, con una piccola scorta, attaccato improvvisamente da armati ribelli resisteva sul posto fino al sopraggiungere dei rinforzi. Raggiunto il presidio ed assediato questo da forte nucleo di armati, per undici giorni consecutivi, incurante del fuoco al quale era fatta segno la stazione stessa, assicurava il regolare funzionamento dei collegamenti, concorrendo anche alla difesa della posizione. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Lalibelà, 30 agosto-11 settembre 1936-XIV.

Castriota Vincenzo fu Salvatore e fu Bianco Angela, nato a Galatina (Lecce) il 13 maggio 1891, capitano complemento del III battaglione indigeni. — Durante un combattimento, incurante del vivo fuoco avversario, dirigeva con calma e perizia il tiro delle proprie armi, contribuendo efficacemente al felice esito dell'azione. Esempio di serenità d'animo, perizia e sprezzo del pericolo. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Cotugno Antonio fu Pasquale e fu Petti Teresa, nato a S. Agata dei Goti (Benevento) il 13 giugno 1894, tenente CC. RR. della legione CC. RR. di Gondar. — Comandante di tenenza, avuta notizia che forze ribelli avevano fatto irruzione in un vicino mercato, si portava prontamente sul posto, alla testa dei dipendenti ed unitosi ad un battaglione indigeni concorreva efficacemente, con lancio di bombe a mano, a disperdere ed a inseguire il nemico che lasciava sul terreno perdite sensibili. — Uorra Ilù, 20 agosto 1936-XIV.

Di Stefano Giuseppe di Emanuele e di Candelora Matilde, nato a Bagheria (Palermo) il 20 novembre 1899, tenente complemento del X battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia fucilieri indigeni, durante importante ciclo operativo, contribuiva efficacemente al successo delle azioni svolte dal suo battaglione, dando prova di entusiasmo, coraggio e ardire. In posizione isolata, manteneva saldo il suo posto, nonostante i reiterati attacchi del nemico che contrattaccava, dipoi, volgendo in fuga ed infliggendogli perdite sensibili. — Ererà-Chevennà, 13-21 gennaio 1937-XV.

Donadoni Umberto di Valerio e di Mannini Leonilda, nato a Gambara (Brescia) il 3 ottobre 1912, sergente del Regio Governo dell'Amara. — Comandante una stazione radio in marcia verso un presidio, attaccato improvvisamente da ribelli superiori in forze, resisteva animosamente per due giorni fino al sopraggiungere dei rinforzi. Raggiunto il presidio ed attaccato questo da forte nucleo di armati, per undici giorni consecutivi, incurante del fuoco, assicurava il regolare funzionamento della stazione stessa, concorrendo anche alla difesa della posizione. — Lalibelà, 30 agosto-11 settembre 1936-XIV.

Feyles Io-Alvise di Eugenio e di Colvina George, nato a Torino il 24 luglio 1911, sottotenente del X battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone, durante aspro combattimento contro preponderanti forze ribelli, si lanciava arditamente sull'avversario che tentava irrompere nelle nostre linee, ricacciandolo e costringendolo a fuga precipitosa. In successive azioni dimostrava ardire e perizia, dando ai suoi ascari costante esempio di sprezzo del pericolo ed abnegazione. — Erertà-Chevenna, 13-21 gennaio 1937-XV.

Galbiati Renzo di Carlo e di Villa Adele, nato a Concorezzo (Milano), l'11 aprile 1912, soldato del Regio Governo dell'Amara. — Addetto ad una stazione radio che si trasferiva ad un presidio, con una piccola scorta, attaccato improvvisamente da armati ribelli resisteva sul posto fino al sopraggiungere dei rinforzi. Raggiunto il presidio ed assediato questo da forte nucleo di armati, per quindici giorni consecutivi, incurante del fuoco a cui era fatta segno la stazione stessa, assicurava il regolare funzionamento dei collegamenti, concorrendo anche alla difesa della posizione. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Lalibelà, 30 agosto-11 settembre 1936-XIV.

Gattelli Leopoldo di Guido e di Sirigatti Camilla, nato a Pistoia il 27 ottobre 1903, tenente complemento del X battaglione arabo-somalo. — Durante improvviso e violento attacco di forze ribelli preponderanti, benchè febbricitante, accorreva immediatamente in linea, incitando gli ascari a resistere prima ed a contrattaccare poi, volgendo in fuga l'avversario dopo avergli inflitto perdite. — Busçirà, 14 gennaio 1937-XV.

Ghia Giuseppe di Paolo e di Sorbia Maria, nato a Rocca d'Arazzo (Alessandria) il 22 aprile 1910, sergente maggiore del XXIII battaglione indigeni. — Durante uno scontro con forze ribelli, assicurava il rifornimento munizioni ai reparti avanzati percorrendo più volte zona battuta dal fuoco avversario. Minacciato da presso da elementi nemici reagiva animosamente, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Girlanda Claudio di Giovanni e di Vesentini Emilia, nato a Bosco Chiesanuova (Verona), soldato del Regio Governo dell'Amara. — Addetto ad una stazione radio che si trasferiva ad un presidio, con una piccola scorta, attaccato improvvisamente da armati ribelli resisteva sul posto fino al sopraggiungere dei rinforzi. Raggiunto il presidio ed assediato questo da forte nucleo di armati, per undici giorni consecutivi, incurante del fuoco al quale era fatta segno la stazione stessa, assicurava il regolare funzionamento dei collegamenti, concorrendo anche alla difesa della posizione. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Lalibelà, 30 agosto-11 settembre 1936-XIV.

Giuliano Vittorio di Salvatore e di Concolino Teresa, nato a Catanzaro il 3 settembre 1910, sottotenente complemento del III battaglione eritreo. — Durante un combattimento, incurante del vivo fuoco nemico, guidava con slancio e perizia, la propria mezza compagnia all'assalto di munita posizione che raggiungeva fra i primi, contribuendo efficacemente alla cattura di importanti capi ribelli ed al felice esito dell'azione. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Laruccia Antonio di Vito e di Notarnicola Maria Giuseppa, nato a Polignano a Mare (Bari) il 10 giugno 1911, sergente della III brigata indigeni. — Durante un combattimento contro rilevanti forze ribelli, volontariamente assumeva il comando di un gruppo di ascari e ricacciava elementi avversari che spalleggiati dalla popolazione tentavano infiltrarsi tra i reparti della retroguardia, impedendo col suo energico contegno ogni ulteriore tentativo di attacco da parte del nemico. Già distintosi in tutta la campagna per coraggio, slancio e sprezzo del pericolo. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Marchetti Giovan Battista fu Giovanni e di Marengo Giovanna, nato ad Alba (Cuneo), il 15 ottobre 1911, sergente della III brigata coloniale. — In tutta la campagna italo-etiopica si distingueva per operosità, portando nel servizio tutto il contributo della sua volontà e del suo entusiasmo. Durante un combattimento contro rile-

vanti forze ribelli, si prodigava infaticabilmente attraversando più volte zone battute dal fuoco avversario per recapitare ordini e rilevare situazioni dando prova di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Marzoli Alberto di Gaetano e di Alvise Adelaide, nato a Montesilvano (Pescara) il 3 settembre 1910, sergente maggiore della 6ª batteria someggiata coloniale. — Sottufficiale di contabilità di batteria indigeni, durante un combattimento con forze ribelli, incurante del vivo fuoco nemico accorreva a prestare la sua opera sulla prima linea. Rimasti feriti alcuni serventi, si prodigava infaticabilmente con ammirevole serenità e coraggio per mantenere la piena efficienza dei pezzi, incitando con l'esempio e la parola gli ascari. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Noto La Diega Michele di Rosario e fu Perricone Maria, nato a Palermo il 10 febbraio 1907, sottotenente s.p.e. della 6ª batteria someggiata coloniale. — Durante un combattimento contro forze ribelli, si prodigava infaticabilmente per mantenere la piena efficienza delle sue armi, incurante del vivo fuoco avversario. Svelatasi una mitragliatrice nemica, che con aggiustato tiro da breve distanza causava perdite fra i serventi della batteria, attraversando zona scoperta si portava su posizione da dove con precisi tiri la riduceva al silenzio. Per tutta la durata dell'azione era costante esempio ai propri dipendenti di coraggio, ardire e sprezzo del pericolo. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Pagnoni Mario fu Sebastiano e fu Gasparini Ermenegilda, nato a Martinengo (Bergamo) il 17 ottobre 1912, sottotenente complemento del III battaglione indigeni. — Incurante del vivo fuoco nemico, alla testa del proprio reparto si slanciava all'attacco di munita posizione avversaria giungendovi fra i primi. Esempio di alto senso del dovere, coraggio e sprezzo del pericolo. — Gogetti, 20 febbraio 1937-XV.

Paveri Luigi di Antonio, nato a Badia Polesine (Rovigo) il 24 settembre 1906, tenente s.p.e. del XXIV battaglione eritrei. — Durante undici giorni di assedio del presidio, dimostrò fermezza e coraggio guidando i suoi uomini al contrattacco di ingenti forze ribelli che riuscì a volgere in fuga. Esempio di sprezzo del pericolo e slancio. — Lalibelà, 30 agosto-11 settembre 1936-XIV.

Reguzzoni Luigi fu Benedetto, nato a Busto Arsizio l'8 ottobre 1892, capitano s.p.e. del XXIV battaglione eritrei. — Durante una aggressione proditoria operata da importante capo del Lasta e negli attacchi svoltisi in undici giorni di assedio del presidio, dimostrò fermezza e coraggio dominando la difficile situazione ed infliggendo perdite sensibili al nemico numeroso e bene armato. — Lalibelà, 29 agosto-11 settembre 1936-XIV.

(1868)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. **679.**

Autorizzazione al Regio conservatorio di musica di Milano ad accettare una donazione.

N. 679. R. decreto 5 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzato il Regio conservatorio di musica di Milano ad accettare la donazione di L. 12.000 per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al maestro Vincenzo Appiani.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. **680.**

Soppressione delle Fabbricerie di n. 61 chiese della Diocesi di Concordia, in provincia di Udine.

N. 680. R. decreto 25 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, si è provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 61 chiese della Diocesi di Concordia, in provincia di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. **681.**

Soppressione delle Fabbricerie di n. 6 chiese della provincia di Imperia.

N. 681. R. decreto 25 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, si è provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di numero 6 chiese della provincia di Imperia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. **682.**

Modificazione allo statuto organico del Collegio di S. Lorenzo da Brindisi per le Missioni apostoliche all'estero, con sede in Roma.

N. 682. R. decreto 25 marzo 1939, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppresso l'art. 6 del vigente statuto organico del Collegio di S. Lorenzo da Brindisi per le Missioni apostoliche all'estero, con sede in Roma, approvato con R. decreto in data 18 novembre 1909, n. 436, e modificato con successivi Regi decreti in data 8 giugno 1911, n. 553, e 1° novembre 1928-VII, n. 2248, ed il Collegio stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore, da Padre Clemente Filippi da Terzorio al secolo Giovanni Battista Filippi, di immobili situati in comune di Assisi (Perugia), costituenti un corpo unico di beni del valore complessivo approssimativo di L. 200.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. **683.**

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 683. R. decreto 8 aprile 1939, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un edificio con giardino sito in Alatri (Frosinone) disposta in suo favore dal podestà di quel Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE 8 maggio 1939-XVII.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126;

Vedute le proposte per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare fatte in conformità al disposto del detto articolo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, è così composto:

Asinari Di Bernezzo (dei Marchesi) Demetrio, Senatore del Regno, presidente;

Sirovich Ugo, presidente di sezione della Corte dei conti;

Mormino dott. Giuseppe, Senatore del Regno, Consigliere di Stato;

Pascolato dott. Michele, Consigliere nazionale;

Delle Donne dott. Michele, primo presidente della Corte di appello di Roma;

Festa Campanile dott. Raffaele, ispettore superiore Ministero dell'agricoltura;

Caravale dott. Erasmo, direttore generale del commercio;

Baccaglini dott. Alessandro, direttore generale dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Usai dott. Ettore, Consigliere nazionale, presidente della Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti;

Biamonti avv. Luigi, consulente affari legali e finanziari della Confederazione fascista degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1939-XVII

Il Duce del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(2181)

DECRETO DEL DUCE 8 maggio 1939-XVII.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126;

Vedute le proposte in ordine alla nomina dei componenti del Collegio sindacale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, fatte in conformità al disposto del detto articolo;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, è così composto:

Pia gr. uff. Mario, consigliere della Corte dei conti, sindaco effettivo con le funzioni di presidente;

Poncini comm. dott. Francesco, direttore capo di ragioneria, sindaco effettivo;

Frasca comm. dott. Giuseppe, ispettore interprovinciale di 1ª classe del Ministero delle corporazioni, sindaco effettivo;

Bertini cav. uff. dott. Salussé, capo sezione del Ministero delle corporazioni, sindaco supplente;

Del Prete cav. dott. Ettore, consigliere di ragioneria, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1939-XVII

Il Duce del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1939-XVII.

Determinazione del prezzo base dei bozzoli nazionali e del valore di riferimento della seta tratta greggia semplice per la campagna bacologica 1939.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, numero 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941;

Decreta:

Per la campagna bacologica 1939 il valore di riferimento della seta tratta greggia semplice, agli effetti della corresponsione della quota d'integrazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, è fissato in L. 127 per chilogrammo ed il corrispondente prezzo base dei bozzoli nazionali in L. 10 per chilogrammo a fresco, per partite mercantili in qualità media.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1939-XVII

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

(2183)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1939-XVII.

Autorizzazione alla « Società anonima Frutteti industriali delle Brughiere » ad emettere azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330; la legge 3 giugno 1935, n. 873, il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486 e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160;

Vista l'istanza presentata dalla « Società anonima Frutteti industriali delle Brughiere », la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale di L. 500.000 mediante emissione di azioni privilegiate;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La « Società anonima Frutteti industriali delle Brughiere », con sede in Milano, è autorizzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare il capitale sociale di L. 500.000, mediante emissione di azioni privilegiate.

Il privilegio consisterà: *a*) nella priorità nella ripartizione degli utili fino al cinque per cento del capitale; *b*) nel diritto di essere rimborsate con precedenza sulle altre azioni.

Il privilegio verrà meno se per tre esercizi consecutivi il dividendo distribuito così alle azioni privilegiate come a quelle ordinarie non sia stato inferiore al cinque per cento del capitale versato.

Le nuove azioni dovranno essere offerte nella totalità in opzione agli attuali azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1939-XVII.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Mareno di Piave (Treviso), della estensione di ettari 500 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, fiume Monticano;

ad est, strada comunale che dal fiume Monticano va fino all'incrocio della strada Mareno-S. Lucia;

a sud, strada da Mareno alla Casa dall'Antonia;

ad ovest, strada che da Casa dall'Antonia va ancora a congiungersi col fiume Monticano;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 luglio 1938, in una zona della provincia di Treviso, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2114)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1939-XVII.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 650 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est ed ovest, con due fossi che d'inverno sono attraversati da due torrenti Molinello e Civitella;

a sud, con la stradella campestre della Selva che rasenta il costone della « Vaccareccia »;

a nord, coi terreni del sig. Marcantonio;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 maggio 1938, in una zona della provincia di Chieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2115)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1939-XVII.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:

Morgia Pagliaro, strada mulattiera fino al Tratturo, Tratturo fino a Rogolizio, strada mulattiera fino al confine del territorio di Gissi, Casalanguida, detto confine fino al Sinello, fiume Sinello fino al vallone che passa sotto Colle San Giorgio, fosso che congiunge detto vallone fino a Morgia Pagliaro;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 maggio 1938, in una zona della provincia di Chieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1939-XVII.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 650 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada mulattiera che, partendo dalla rotabile Peligna, presso l'abitato di Torricella Peligna, si dirige alle masserie S. Pietro, quindi, dalle masserie S. Pietro, volgendo a destra ed in direzione nord-ovest, raggiunge il vallone Grande. Un'altra mulattiera, dai pressi vallone Grande, si dirige a Madonna del Roseto fino a raggiungere la strada denominata di San Giusto e conduce all'abitato di Torricella Peligna;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 maggio 1938, in una zona della provincia di Chieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, del modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 406.

E' stato presentato a questa Direzione generale per il tramutamento in titoli al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 per cento (1906) n. 444068 di L. 35 annue, intestato a Benincasa Erminia fu Pasquale, moglie di Liguori Domenico, domiciliata a Vietri sul Mare (Salerno) e con annotazione di vincolo dotale.

A tergo di tale certificato risulta essere stata fatta dalla titolare una dichiarazione autenticata l'11 gennaio 1939 da un notaio di Vietri sul Mare (Salerno) che venne in parte cancellata con la scolorina in modo che non è possibile rilevarne il contenuto nè decifrare il nome del notaio neppure del relativo tabellionato.

Pertanto, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si darà corso alla operazione richiesta per i necessari adempimenti.

Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2127)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 104

del 10 maggio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	427 —
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,235
Canadà (Dollaro)	18,92
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,185
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,583
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,90
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,80
Id. Id. 5 % (1936)	91,925
Rendita 5 % (1935)	91,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,575
Id. id. 5 % Id. 1941	100,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,10
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,225
Id. id. 5 % Id. 1944	96 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929-VII, numero 1095, si rende noto che, con decreto 1° marzo 1939-XVII, n. 3, della Regia direzione marittima di Trieste, i portabagagli del porto di Trieste sono stati aggruppati nella Compagnia « Ettore Saletnig ».

(2130)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Rotondella (Matera), Tricarico (Matera) e S. Valentino d'Abruzzo (Pescara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Mi-

nisteriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Rotondella (Matera), Tricarico (Matera) e S. Valentino d'Abruzzo (Pescara);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2144)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cittadella (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori nob. Costantino Alberti e dott. Carlo Alberto Collavo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cittadella, con sede in Cittadella (Padova), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2145)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Cittadella (Padova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor Angelo Besenzon è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Cittadella, con sede in Cittadella (Padova), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2146)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita di Belice, in liquidazione, con sede in S. Margherita di Belice (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 16 aprile 1939-XVII, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita di Belice, in liquidazione, con sede in S. Margherita di Belice (Agrigento), il signor Calogero Giambalvo fu Ignazio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2125)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di organo e composizione organistica nel Regio conservatorio di musica di Milano

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939 XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli e per esami, al posto d'insegnante di organo e composizione organistica (gruppo A, grado 9°) nel Regio conservatorio di musica di Milano con l'annuo stipendio di L. 14.400 più il supplemento di servizio attivo di L. 3000 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei re-

parti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII E.F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale, o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle Autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, accetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *I*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*) e *G*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione

delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma di esame.

1. — Eseguire integralmente un programma estratto a sorte otto giorni prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) G. Frescobaldi: Toccata VIII (dal 1° libro);
b) J. S. Bach: un corale (tra i più importanti);
c) J. S. Bach: una composizione scelta tra le seguenti:
Fantasia e fuga in sol minore,
Passacaglia,
Preludio e fuga in re maggiore,
Toccata in do maggiore,
Preludio e fuga in mi bemolle maggiore;
d) C. Franck: un corale;
e) due composizioni importanti di cui una di M. Reger ed una italiana da M. E. Bossi in poi.

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre la Toccata VIII di Frescobaldi, tre corali e tre composizioni di J. S. Bach, i tre corali di C. Franck, tre composizioni di M. Reger e tre di autore italiano da M. E. Bossi in poi).

Negli otto giorni precedenti l'esame il candidato potrà, nelle ore stabilite dalla Commissione, esercitarsi giornalmente allo strumento sul quale si svolgeranno le prove.

2. — Interpretare, previo studio di 4 ore, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

3. — a) Comporre, nel termine di 18 ore consecutive, in stanza chiusa fornita di pianoforte, una fuga a 4 parti, per organo, preceduta da un preludio. Il tema della fuga verrà assegnato dalla Commissione;

b) comporre nel termine di sei ore, un breve mottetto a una voce, con organo, su testo e tema musicale dati dalla Commissione.

4. — a) Dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

b) dar lezione a due allievi scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore, l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo un'ora prima dell'esame.

5. — Analizzare una melodia gregoriana, accennarla con la voce, accompagnarla facendola precedere e seguire da un preludio ed un postludio fugati in tonalità gregoriana. I temi del preludio e del postludio saranno assegnati dalla Commissione.

6. — a) Improvvisare un preludio, su tema dato dalla Commissione;

b) leggere a prima vista una partitura a 4 voci sole, nelle chiavi originali (S.C.T.B.);

c) trasportare, non oltre un tono sopra e sotto, un facile brano assegnato dalla Commissione.

7. — Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura organistica, accennando sullo strumento i temi principali delle opere più importanti;

b) il modo di registrare in perfetto stile le musiche delle varie epoche;

c) le opere didattiche più note;

d) la storia, la costruzione e il funzionamento dell'organo.

Fare l'analisi di un pezzo d'insieme (per organo ed altri strumenti, oppure per organo e voci) previo studio di due ore e delinearne l'esecuzione complessiva sul pianoforte.

A ciascun candidato saranno assegnati dieci voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1 a), 1 b) e c), 1 d), 1 e), 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(2079)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Regio conservatorio di musica di Milano

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939-XVII;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Decreta:

E' indetto il concorso, per titoli e per esami, al posto d'insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale (gruppo A, grado 11°) nel Regio conservatorio di musica di Milano con l'annuo stipendio di L. 9300 più il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1937-XII, n. 561, ed elevati ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente — il quale dovrà altresì indicare il suo domicilio — dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichità e belle arti - Divisione IV) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

A) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, e coloro che alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

B) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XVII, rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto documento.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero del Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito;

E) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

F) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

G) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di dette Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della provincia;

H) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o di cittadini in servizio militare non isolato all'estero; gli invalidi per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; i figli dei mutilati o degl'invalidi di guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero; le sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra o per la causa nazionale o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato delle Autorità competenti.

I concorrenti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

I) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

L) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, redatta in carta libera.

In detto allegato il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministro potrà assegnare al candidato un ulteriore termine per la regolarizzazione del documento. Ove esso non venga restituito, regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un'Amministrazione dello Stato son dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *A*), *D*), *E*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *B*), *D*), *F*) e *G*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero hanno la facoltà di presentare la sola domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a produrre i documenti delle prove di esame, le quali non potranno avere inizio prima del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, titoli e lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine e redatte in carta da bollo insufficiente e quelle in cui si faccia riferimento a titoli e documenti presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti ed a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia fino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma d'esame.

1. — Eseguire a prima vista un solfeggio in chiave di violino e un solfeggio in chiave di basso, con combinazioni ritmiche difficili.

2. — Eseguire a prima vista un solfeggio, meno difficile dei precedenti, nel setticlavio.

3. — Cantare a prima vista un solfeggio di difficile intonazione, in chiave di violino, senza accompagnamento.

4. — Trasportare, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per canto e pianoforte, accennando la parte del canto con la voce.

5. — *a*) Comporre e scrivere, seduta stante, un solfeggio parlato rispondente a un determinato scopo didattico indicato dalla Commissione esaminatrice;

b) comporre e scrivere, seduta stante, un solfeggio cantato, su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

6. — Scrivere sotto dettatura dall'armonium un brano a una voce, formato da figurazioni facili.

7. — Armonizzare a quattro voci, nelle rispettive chiavi, nel tempo massimo di sei ore, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice.

8. — a) Armonizzare sul pianoforte, seduta stante, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice;
b) impartire una lezione pratica ad allievi di differenti corsi;
c) esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le principali opere didattiche riguardanti il solfeggio, parlato e cantato, e la teoria musicale;
d) dimostrare di aver conoscenza dell'organo vocale e dell'impostazione delle voci, specialmente per quanto riguarda quelle dei fanciulli.

N.B. — Per le prove n. 5 e n. 7 è ammesso l'uso del pianoforte.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a) b) c) e d).

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(2080)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso al posto di direttore straordinario della Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano (grado 7°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria;
Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1939, col quale è stata stabilita la pianta organica della Regia stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la razza italiana;
Vista la nota 17 gennaio 1939, n. 4991, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) della Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali, in Milano.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:
a) i funzionari di gruppo *A* in possesso almeno del grado inferiore i quali appartengono all'Amministrazione dello Stato;
b) gli estranei all'Amministrazione i quali abbiano otto anni di esercizio professionale come minimo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria - non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali, o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i trenta giorni successivi.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originario di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di laurea.

Art. 4.

A corredo della domanda i candidati estranei all'Amministrazione dello Stato dovranno unire i seguenti documenti:

1) Estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, non ha superato l'età di anni 45.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

2) Originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica, o in ingegneria chimica, o in ingegneria industriale, o in chimica industriale;

3) Certificato rilasciato dalla segreteria dell'Università attestante i punti riportati nell'esame di laurea e in quelli speciali;

4) Certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

5) Certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) Certificato penale generale, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

7) Certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex-combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936, del Giornale militare

9) Stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) Fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) Certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero.

Detto requisito può comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero del Paese in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, oppure mediante certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero. Il certificato dev'essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) Certificato di iscrizione nell'albo professionale;

13) Documenti dai quali risulti che il concorrente ha otto anni di esercizio professionale;

14) Tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira e dai quali risulti che la pratica o l'esercizio professionale si sia svolto nel campo delle industrie per le quali è preordinata la Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del Podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui giurisdizione si trovi il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 3, 8, 9, 11 e 14 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

Art. 5.

Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione esaminatrice composta di cinque membri nominati dal Ministro per le corporazioni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Ministero delle corporazioni di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Sarà considerato titolo di preferenza, a parità di merito, l'appartenenza all'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, con la qualifica di direttore straordinario.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2159)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di assistente di 2ª classe del personale tecnico della Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, col quale è stato riordinato il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1939-XVII, col quale viene stabilita la pianta organica della Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sull'assunzione delle donne nell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Vista la nota in data 17 gennaio 1939-XVII, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per due posti di assistente presso la Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami nel ruolo del personale tecnico della Regia stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, per due posti di assistente di seconda classe (grado 10°, gruppo *A*).

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata da L. 6, dovranno essere inviate al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, e non saranno ritenute valide le domande pervenute dopo il termine suindicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali, o che non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente il loro nome, cognome, paternità ed il domicilio, nonchè elencare tutti i documenti che saranno prodotti a corredo delle domande stesse.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo che per il titolo di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire il documento di cui al n. 2 dell'articolo seguente con una copia autentica del titolo di studio.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda i candidati dovranno unire i seguenti documenti:

1) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 45 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Inoltre i candidati dovranno presentare i documenti comprovanti le loro particolari conoscenze tecnico-scientifiche in una almeno delle industrie per le quali la stazione è preordinata.

Le pubblicazioni a stampa dovranno essere inviate in numero di cinque copie.

I candidati, laureati dopo il 31 dicembre 1924, e dopo il 31 dicembre 1925, per coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

3) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato penale generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato di un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

10) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detta iscrizione deve comprovarsi mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, o mediante certificato rilasciato direttamente dalla Segreteria dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Qualora in detti certificati si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, essi debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini sammarinesi l'appartenenza al P.N.F. dovrà essere comprovata mediante certificato firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri qualora trattasi di sammarinesi residenti nella Repubblica, mentre per i sammarinesi residenti nel Regno i certificati comprovanti tale appartenenza saranno rilasciati e firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito.

11) ogni altro documento che il concorrente ritenga di presentare per dimostrare la sua attitudine a ricoprire il posto messo a concorso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato potranno unire, a corredo della domanda, i soli documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio rilasciato dal competente ufficio.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 5.

1. — *Prove scritte:*

a) svolgimento di un tema su argomento di chimica applicata alle industrie tessili o della cellulosa,

b) traduzione dal francese sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomenti di cui al comma *a*);

c) traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomenti di cui al comma *a*).

2. — *Prove pratiche:*

a) analisi qualitativa e quantitativa di prodotto usato industrialmente nella nobilitazione dei manufatti tessili o nella fabbricazione della cellulosa.

3. — *Prova orale*:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulla prova pratica e scritta;
b) chimica della cellulosa;
c) merceologia tessile e cartaria;
d) analisi industriale di manufatti tessili e prodotti chimici ausiliari di lavorazione;
e) elementi di ordinamento corporativo.

Art. 6.

Il presente concorso sarà giudicato da una Commissione giudicatrice composta di tre membri, nominata con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Art. 8.

La nomina dei vincitori verrà fatta a titolo di prova per un biennio.

Durante il periodo di prova verrà ad essi assegnato lo stipendio iniziale del grado oltre l'eventuale aggiunta di famiglia con le riduzioni di cui alle norme in vigore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2160)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di assistente nel ruolo del personale della Regia stazione sperimentale per la seta in Milano (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, col quale è stato riordinato il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria;
Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1939-XVII, col quale viene stabilita la pianta organica della Regia stazione sperimentale per la seta;
Visto il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n .48, riguardante i provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1544, sull'assunzione delle donne nell'Amministrazione dello Stato ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937 n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;
Visto la nota in data 17 gennaio 1939-XVII, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per due posti di assistente presso la Regia stazione sperimentale per la seta, in Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami nel ruolo del personale tecnico della Regia stazione sperimentale per la seta, in Milano, per due posti di assistente di seconda classe (grado 10°, gruppo *A*).
Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata da L. 6 ,dovranno essere inviate al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, e non saranno ritenute valide le domande pervenute dopo il termine suindicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali, o che non risultino regolarmente documentate.
Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente il loro nome, cognome, paternità ed il domicilio, nonchè elencare tutti i documenti che saranno prodotti a corredo delle domande stesse.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo che per il titolo di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire il documento di cui al n. 2 dell'articolo seguente con una copia autentica del titolo di studio.
Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insidacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda i candidati dovranno unire i seguenti documenti:

1) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 45 alla data di pubblicazione del presente decreto
Tale limite di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.
I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:
a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;
b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

2) diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica, o in chimica farmacia, o in scienze agrarie o in scienze naturali.
Inoltre i candidati dovranno presentare i documenti comprovanti le loro particolari conoscenze tecnico-scientifiche in una almeno delle industrie per le quali la Stazione è preordinata.
Le pubblicazioni a stampa dovranno essere inviate in numero di cinque copie.

I candidati, laureati dopo il 31 dicembre 1924, e dopo il 31 dicembre 1925, per coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

3) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato penale generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato di un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

10) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detta iscrizione deve comprovarsi mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, o mediante certificato rilasciato direttamente dalla Segreteria dei fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Qualora in detti certificati si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, essi debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per i candidati sammarinesi l'appartenenza al P.N.F. dovrà essere comprovata mediante certificato firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora trattasi di sammarinesi residenti nella Repubblica, mentre per i sammarinesi residenti nel Regno i certificati comprovanti tale appartenenza saranno rilasciati e firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito;

11) ogni altro documento che il concorrente ritenga di presentare per dimostrare la sua attitudine a ricoprire il posto messo a concorso

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato potranno unire, a corredo della domanda, i soli documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio rilasciato dal competente ufficio.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 5.

1° *Prove scritte.*

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia delle principali industrie tessili con particolare riguardo all'industria della seta (nel suo ciclo completo dalla bachicoltura alla tessitura) ed ai metodi scientifici e tecnici usati per le analisi ed i controlli che interessano detta industria;

b) traduzione dal francese sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomenti di cui al comma *a*);

c) traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomenti di cui al comma *a*).

2° *Prove pratiche.*

a) analisi chimica di una sostanza usata nella lavorazione o nella tintura o nell'apprettatura dei filati e dei tessuti, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) analisi microscopica ed analisi chimica di un prodotto tessile serico o misto seta ed altre fibre, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti.

3° *Prova orale.*

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove pratiche e scritte;

b) bacologia e industria bacologica;

c) merceologia e tecnologia dei bozzoli e della seta;

d) metodi microscopici, chimici, fisici e meccanici per il controllo dei filati e dei tessuti serici e misti seta con altre fibre;

e) legislazione serica;

f) elementi di ordinamento corporativo;

g) nozioni di statistica.

Art. 6.

Il presente concorso sarà giudicato da una Commissione giudicatrice composta di tre membri, nominata con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Art. 8.

La nomina dei vincitori verrà fatta a titolo di prova per un biennio.

Durante il periodo di prova verrà ad essi assegnato lo stipendio iniziale del grado oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI.

(2161)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.